

REGIONE LAZIO
Direzione Cultura e Lazio Creativo

*Accordo di Programma interregionale triennale 2022-2024,
in attuazione dell'articolo 43 "Residenze" del D.M. 27 luglio 2017 n. 332 e s.m.i.*

*Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di residenze individuali per artisti nei
territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R.
15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per il triennio 2022-2024*

Art.1 Normativa e contesto di riferimento

Art.2 Obiettivi

Art. 3 Definizioni

Art.4 Soggetti beneficiari dei contributi

Art.5 Interventi ammissibili

Art.6 Spese ammissibili

Art.7 Copertura economica

Art.8 Contenuto della proposta progettuale

Art.9 Procedura di presentazione delle proposte progettuali - Prima istanza

Art.10 Istruttoria formale e cause di inammissibilità della Prima istanza

Art.11 Valutazione tecnica e concessione del contributo

Art.12 Concessione di contributi per l'annualità 2022-2024

Art.13 Modalità di erogazione del contributo

Art.14 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari

Art.15 Modalità di rendicontazione, riduzioni, deroghe, revoche e rinunce

Art.16 Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali e dei risultati conseguiti

Art.17 Attività di monitoraggio, ispezione e controllo

Art.18 Informativa ai sensi del Codice di protezione dei dati personali

Art.19 Regime di aiuto

Art.20 Informazioni sul procedimento

Art. 1 Normativa e contesto di riferimento

La Regione Lazio aderisce all'Accordo di programma interregionale triennale 2022-2024 con il Ministero della Cultura (di seguito MiC), previsto in attuazione dell'Intesa sancita il 3 novembre 2021 dalla Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 43 "Residenze" del DM 27 luglio 2017 n. 332 e s.m.i., approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 28 giugno 2022 n. 485 e sottoscritto il 7 giugno 2022, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera a) della L.R. 29 dicembre 2014, n. 15.

In attuazione dell'Accordo, la Regione Lazio intende selezionare un **numero massimo di 2 progetti di Residenze individuali di artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo** come definite nell'art.3 del presente avviso, che, per il triennio 2022-2024, beneficeranno del cofinanziamento regionale e statale, con le risorse assegnate dall'Accordo di Programma, indicate all'art.7 del presente avviso.

Il sostegno regionale ai suddetti interventi è concesso ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990.

Art. 2 Obiettivi

La Regione Lazio, nell'ambito della collaborazione inter-istituzionale tra il MiC le Regioni e le Province autonome per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 43 "Residenze" del D.M 27 luglio 2017 n. 332 e s.m.i. e sulla base del patrimonio di conoscenze ed esperienze maturato nel periodo 2015-2021 di adesione alle precedenti Intese (in attuazione dell'art. 45 del DM 1.7.2014 prima e successivamente dell'art. 43 del DM 27.7.2017), si prefigge, per il triennio 2022/2024 i seguenti obiettivi:

- a) sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano;
- b) qualificare le attività di residenza promuovendone l'identità distintiva e l'autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi
- c) favorire l'interazione delle residenze con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l'emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio;
- d) sulla base della pluralità delle diverse esperienze regionali e delle differenti necessità dei territori, in un quadro di potenziamento nazionale del sistema delle residenze, consentire, laddove possibile e sulla base delle vocazioni territoriali, lo sviluppo di progetti di residenza "Artisti nei territori". Si intende valorizzare la capacità di fare rete e di presentare un progetto organico, anche sul piano delle interazioni con altri organismi del sistema territoriale, nazionale, internazionale.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente avviso si intende per:

a) **Residenza** un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare.

b) **Residenze per artisti nei territori** luoghi ove soggetti professionali operanti con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza.

L'attività delle Residenze per Artisti nei territori non è necessariamente l'attività prevalente del soggetto proponente, ma esso deve dimostrare di possedere attitudine ed esperienza nella pratica dell'attività in residenza e relazioni e capacità che consentano l'adesione ad una rete di scouting e promozione. I progetti e le attività connesse devono essere fondati su una progettualità condivisa tra l'artista ospite e la struttura ospitante e mettere l'accento sull'accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto o da spettacoli ospitati strettamente coerenti con il progetto stesso e nettamente distinti dalle eventuali attività di programmazione della struttura ospitante e dei soggetti titolari del progetto di residenza.

Inoltre, s'intende per:

- **Progetto di Residenza individuale per artisti nei territori** la proposta progettuale di residenza presentata da un soggetto singolo.
- **Prima istanza** la domanda di contributo presentata all'inizio del triennio di attuazione del presente avviso.
- **Istanza annuale** la domanda di contributo presentata nelle annualità 2023, 2024 del triennio di attuazione del presente avviso.

Art. 4 Soggetti beneficiari dei contributi

Possono essere ammessi alla selezione dei progetti di Residenze individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo enti privati, incluse società e cooperative, costituiti per atto pubblico o scrittura privata registrata da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del presente avviso, obbligati per disposizione normativa, statutaria e/o di altra fonte, alla redazione di un bilancio annuale, che non svolgono attività partitiche oppure realizzano iniziative politiche ed in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a. Essere organismi professionali in possesso di partita IVA che operano, compatibilmente con le previsioni statutarie, nel settore dello spettacolo dal vivo

a.bis Per le imprese, essere iscritti al registro delle imprese;

b. Avere comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo.

Il soggetto richiedente deve dimostrare con idonea documentazione di possedere **un'esperienza almeno quadriennale di svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito delle attività di residenza (l'esperienza deve essere almeno quadriennale, ma può essere indicata anche quella pregressa all'ultimo quadriennio in quanto oggetto di valutazione)** e relazioni e capacità che consentano l'adesione ad una rete di scouting e promozione.

La documentazione dovrà dimostrare la piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la piena responsabilità e titolarità nella gestione economico finanziaria in capo al richiedente.

c. Dimostrare affidabilità e solidità economica.

L'insieme dei costi o delle uscite nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, derivante da ciascuno dei bilanci annuali approvati del 2018 e 2019 dal soggetto richiedente devono essere stati superiori a € 100.000,00.

Il soggetto deve aver adottato un sistema di controllo contabile dedicato alle attività di residenza, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati contabili relativi a ciascun progetto di residenza.

d. Disporre di almeno una sede organizzativa nel territorio della Regione Lazio.

I soggetti richiedenti devono altresì attestare, con idonea documentazione, la consistenza temporale della disponibilità della sede, almeno per la durata del progetto triennale, con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.

e. Disporre per tutta la durata del progetto triennale di una struttura organizzativa consolidata che preveda la presenza di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.

f. Dimostrare di avere, alla data di presentazione dell'istanza, la gestione diretta o con disponibilità documentata (comodato d'uso, convenzione, locazione od altro accordo formale) di:

- almeno uno spazio teatrale attrezzato (preferibilmente di proprietà di Ente Locale o altro Ente Pubblico) con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo per almeno il periodo di durata del progetto triennale di residenza proposto e in coerenza con le caratteristiche del progetto;
- spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

I requisiti della disponibilità della dotazione degli spazi non si applicano ex ante nel caso in cui si tratti di Enti locali o altri Enti Pubblici che mettono a disposizione gli stessi a seguito della selezione dei progetti. In tal caso il soggetto richiedente in fase di istanza dovrà presentare una dichiarazione d'intenti dell'Ente locale/Pubblico, fornendo quindi l'atto formale di concessione ad eventuale esito positivo della selezione.

- g. Essere titolare di posizione INPS ex gestione ENPALS da almeno da quattro anni.
- h. Essere in regola con le contribuzioni fiscali, previdenziali, assicurative e con il rispetto e l'applicazione dei C.C.N.L..
- i. Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.
- j. Non essere destinatari, in proprio e/o nei confronti del legale rappresentante, di provvedimenti che comportano il divieto di ricevere contributi, sussidi o altre agevolazioni da parte della pubblica amministrazione, incluse la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, le ipotesi di cui all'articolo 53 comma 16 ter del D.lgs 165 del 2001, la sanzione di cui al comma 1-bis dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000 e, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 in materia di "antimafia", le situazioni ostative di cui all'art. 67 del medesimo decreto;
- k. Non essere stata pronunciata, nei confronti del legale rappresentante, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva in misura non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo. È comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione o altri reati contro la pubblica amministrazione, frode, riciclaggio. L'esclusione in ogni caso non opera quando il reato sia stato depenalizzato o sia formalmente intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata comunque revocata.

Sono esclusi dal presente avviso:

- i progetti presentati in forma associata;
- i soggetti beneficiari di contributi ai sensi dell' "Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di "officine culturali" e di "officine di teatro sociale" con caratteristiche di servizio per il territorio regionale", pubblicato sul BURL n.61 del 22 giugno 2021;
- gli enti ed organismi finanziati direttamente dal bilancio della Regione Lazio per espressa disposizione di legge;
- i Teatri Nazionali, I Teatri di rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione così come definiti dal D.M. n. 332 del 27 luglio 2017.

L'Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti sopra descritti nei confronti dei vincitori del presente avviso.

Art. 5 Interventi ammissibili

Gli enti di cui all'articolo 4 devono presentare un progetto artistico a carattere triennale (2022-2024) di residenze individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo così come definite

all'articolo 3 del presente avviso, destinate ai comparti di teatro, musica, danza, circo ed arte di strada, anche a carattere multidisciplinare tra gli stessi.

Il progetto triennale si deve sviluppare per la prima annualità dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione (D.G.R. n. 277/2022) del Programma Operativo annuale degli interventi 2022 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (24 maggio 2022 n. 44) al 31 dicembre 2022 e per la seconda e terza annualità rispettivamente nell'arco del 2023 e 2024.

Il programma di attività da realizzare deve essere svolto entro e non oltre il 31 dicembre di ciascuna annualità di riferimento.

Il progetto di residenza deve essere realizzato nel territorio regionale ad esclusione di Roma Capitale.

Il progetto deve sviluppare e proporre attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente avviso e deve garantire, pena la non ammissione, i seguenti requisiti minimi:

- a) prevedere l'ospitalità in residenza di almeno tre diversi artisti o compagnie di artisti per ciascuna annualità.

Sono esclusi gli artisti appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto proponente.

- b) Prevedere per ciascun artista o compagnie di artisti ospitati un periodo di residenza non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi, per ogni annualità;
- c) Ferma restando la disponibilità gratuita per gli artisti in residenza dell'alloggio e degli spazi attrezzati, assicurare un sostegno economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti.

Prima dell'avvio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività.

Art. 6 Spese ammissibili

Il bilancio del progetto di residenza deve prevedere un costo complessivo non inferiore a 35.000,00 euro per ciascuna annualità e rispettare la struttura descritta di seguito, pena la non ammissione.

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa (direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo, riferite all'arco temporale del programma), nel rispetto dei massimali rispettivamente indicati, così come riportati nell'allegato E di cui agli articoli 8 e 12:

- A) Quota destinata alla residenza degli artisti per un minimo del 65% delle spese ammissibili, articolate in:
 - Costi connessi alle attività di tutoraggio e formazione
(Vanno indicati qui solo i costi relativi al personale assunto/non assunto che svolge attività di accompagnamento/tutoraggio degli artisti in residenza e altri costi direttamente connessi alle attività di tutoraggio e formazione degli artisti in residenza)
 - Compensi e retribuzioni
(Vanno indicati qui solo i compensi e le retribuzioni degli artisti in residenza come da contratti stipulati)

- Costi di ospitalità
- (Costi riferiti, per esempio, ai viaggi, vitto, alloggio, e accoglienza degli artisti in residenza ecc.)
- Costi tecnico-organizzativi
(Costi relativi al personale assunto/non assunto impiegato nel supporto tecnico e organizzativo. Costi connessi a prestazioni di servizi tecnici (es. service audio, attrezzature ed impianti, montaggio, facchinaggio, trasporto, allestimenti, riprese e registrazioni audio/video ecc.)

B) Quota destinata alle azioni sul territorio coerenti con il progetto di residenza, promozione e comunicazione fino ad un massimo del 25% delle spese ammissibili articolate in:

- Costi per attività sul territorio strettamente coerenti con il progetto di residenza.
(Compensi e ospitalità agli artisti ospitati all'interno della programmazione di spettacoli coerenti con il progetto di residenza, costi di allestimento degli spettacoli, diritti d'autore (es. diritti SIAE), costi relativi ad attività di formazione del pubblico coerenti con il progetto di residenza)
- Costi di promozione e comunicazione.
(costi web relativi alla promozione e comunicazione online (es. social network, advertising), costi per grafica, tipografia, pubblicità, affissioni, consulenze e servizi per promozione/ufficio stampa),

C) Quota destinata alle spese generali fino ad un massimo del 25% delle spese ammissibili:

- Costi di gestione e tecnico-amministrativi
(Per esempio: costi relativi alle utenze, costi per materiali di consumo; costi per servizi di consulenza fiscale, e per assicurazioni legati all'attività del progetto; costi relativi al personale assunto/non assunto con funzioni amministrative e di segreteria)

I rimborsi spese sono ammessi unicamente documentati nella modalità "a piè di lista",

La nota di rimborso spese deve essere indirizzata al soggetto titolare del progetto e deve attestare l'importo del rimborso, i dati relativi al soggetto rimborsato, la causa e la data della spesa cui si riferisce il rimborso e la sua pertinenza al progetto. Alla nota di rimborso dovranno essere allegati i documenti contabili originali aventi valore probatorio della spesa sostenuta dal soggetto rimborsato, ad esempio: biglietti treno, scontrini fiscali, ticket parcheggi, ricevute, pedaggi autostradali, ecc.); in caso di rimborso chilometrico le indennità non devono essere forfettarie ma necessariamente quantificate in base alla distanza percorsa (ad es. dalla residenza del percipiente al luogo della trasferta), tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI.

Non sono comunque ammesse al contributo le seguenti tipologie di spesa:

- spese per acquisto di attrezzature, mobili, veicoli;
- interessi debitori;
- rate di mutuo o finanziamento, commissioni per operazioni finanziarie e altri oneri meramente finanziari;
- spese di ammende, penali e per controversie legali;
- parcelle legali e notarili;
- IVA se recuperabile.
- Imposte e tasse

Per la prima annualità sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti a partire dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione (D.G.R. n. 277/2022) del Programma Operativo annuale degli interventi 2022 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (24 maggio 2022 n. 44) al 31 dicembre 2022.

Art. 7 Copertura economica

Per l'annualità 2022, le risorse pubbliche a disposizione per gli interventi previsti dal presente avviso sono complessivamente pari ad € 60.000,00.

Le attività vengono cofinanziate nella misura della copertura del disavanzo, comunque non superiore all'80% dei costi complessivi ammissibili, per una quota del 40 % a carico del MiC e del 60% a carico della Regione Lazio.

La quota parte regionale trova copertura per € 36.000,00 sul capitolo di Bilancio U0000G11913.

La quota parte del MiC trova copertura per € 24.000,00 sul capitolo U000G11113.

Per ciascun progetto il contributo massimo concedibile è pari ad € **30.000,00**.

La dotazione finanziaria per le annualità 2023 e 2024 verrà individuata a seguito dell'approvazione delle rispettive leggi regionali di Bilancio, dei documenti di programmazione previsti dagli articoli 13 e 14 della l.r. 15/2014 e della determinazione delle risorse a carico del MiC nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità previste dal D.Lgs. 118/2011. **L'eventuale concessione di un contributo per le annualità 2023 e 2024 è quindi subordinata all'approvazione dei sopraindicati documenti e seguirà le modalità e le procedure previste dall'articolo 12.**

Art. 8 Contenuto della proposta progettuale

Ciascun soggetto interessato potrà presentare, pena la non ammissione a valutazione di tutte le domande diverse dall'ultima regolarmente presentata, **un'unica domanda**, completa della seguente documentazione:

- a) Prima istanza (allegato A);
- b) scheda relativa al soggetto proponente (allegato B);
- c) scheda del progetto triennale 2022-2024 (allegato C);
- d) scheda del programma delle attività per l'annualità 2022 (allegato D);
- e) bilancio economico di previsione per l'annualità 2022 (allegato E);
- f) scheda relativa agli spazi teatrali, alla sede organizzativa, uffici e sala prove, foresterie e strutture di accoglienza (allegato F);
- g) copia dei documenti di disponibilità degli spazi di cui all'articolo 4, lettere d) ed f) del presente avviso; la documentazione relativa agli spazi teatrali dovrà includere anche una planimetria della struttura;
- h) copia dell'atto costitutivo e statuto redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, vigenti alla data di presentazione della domanda (*da rilasciare qualora non sia stata effettuata la dichiarazione che gli stessi siano depositati presso la struttura regionale competente*), nonché copia della fonte (statutaria, di legge o altro) che preveda l'obbligo di redazione di un bilancio annuale.
- i) copia dei bilanci degli anni 2018 e 2019 con verbale di approvazione degli organi preposti;
- j) *curriculum* del soggetto proponente attestante l'esperienza pregressa nello svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito dell'attività di residenza (l'esperienza deve essere almeno quadriennale, ma può essere indicata anche quella pregressa all'ultimo quadriennio in quanto oggetto di valutazione) nonché la partecipazione a rete di scouting e promozione.
Per ciascuna residenza il curriculum dovrà evidenziare suddividendoli per annualità: gli artisti e/o compagini ospitate, il progetto realizzato in residenza, il periodo, il numero di giornate effettuate;
- k) *curricula* in formato europeo delle figure professionali coinvolte a livello organizzativo/amministrativo, artistico e tecnico di cui all'art. 4 lettera e) del presente avviso, resi sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000, con allegazione di copia di valido documento di identità
- l) *Curriculum/a* in formato europeo del/i tutor (figura di accompagnamento artistico degli artisti per ciascuna residenza) resi sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000, con allegazione di copia di valido documento di identità;

- m) informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto istante per presa visione (allegato G);
- n) copia della marca da bollo annullata, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 642/1972 (per tutti i soggetti non esenti dall'imposta di bollo);
- o) fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante (*salvo il caso di utilizzo di firma digitale qualificata o avanzata ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 65 del D.lgs.82/2005, le quali esonerano dall'allegazione della fotocopia del documento d'identità*);

La scheda del soggetto proponente, di cui alla precedente lettera b), deve indicare una **casella di posta elettronica certificata (PEC)** che verrà utilizzata, come indicato all'articolo 14, per ogni comunicazione inerente il procedimento, inclusa la richiesta di eventuali regolarizzazioni ai sensi dell'articolo 10. E' quindi onere degli istanti garantire la corretta funzionalità di tale casella PEC, comunicando tempestivamente al responsabile del procedimento qualsiasi problema o variazione.

Art. 9 Procedura di presentazione delle proposte progettuali - Prima istanza

La domanda di contributo (prima istanza), sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente e completa della documentazione allegata di cui all'articolo 8, deve essere **inviata obbligatoriamente ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: spettacolodalvivo@regione.lazio.legalmail.it**, indicando in oggetto "Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di residenze individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per il triennio 2022-2024" **entro e non oltre le ore 23.59** del termine perentorio di **30 giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, con le modalità meglio descritte di seguito.

La domanda e la documentazione allegata di cui all'articolo 8 devono essere compilate utilizzando gli appositi moduli allegati al presente avviso.

I documenti devono essere trasmessi in formato pdf (dimensioni complessive non superiori a 10 megabyte). Pertanto, ove fosse necessario suddividere la documentazione in più PEC, le medesime dovranno essere inviate in sequenza, comunque tutte entro e non oltre il termine finale suindicato, indicando nel corpo di ciascuna mail i numeri progressivi e totali degli invii effettuati (es. PEC 1 di 3, 2 di 3 etc...).

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e, ove ricadente di sabato o in giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo utile.

Fanno fede la data e l'orario di spedizione risultanti dal dettaglio del sistema della PEC regionale; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

La Regione non assume responsabilità per il mancato ricevimento dovuto ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'invio della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate dal presente bando od oltre il termine o ad indirizzo diversi da quelli sopra indicati rappresenterà motivo di esclusione. La documentazione presentata non sarà restituita.

Art. 10 Istruttoria formale e cause di inammissibilità della prima istanza

Con atto del Direttore Regionale competente, saranno dichiarate inammissibili le domande:

- a) rientranti nei casi previsti dall'ultimo periodo dell'art. 9 (presentate con modalità diverse, oltre il termine o ad indirizzo diverso);
- b) con istanza non sottoscritta dall'interessato;
- c) che presentino totale assenza di uno o più documenti indicati all'art. 8 lettere c), d) ed e);
- d) presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dall'art. 4;
- e) presentate in forma associata o provenienti da un medesimo soggetto; in tal caso verrà valutata solo l'ultima regolarmente trasmessa in tempo utile;
- f) presentate da soggetti beneficiari di contributi ai sensi dell' "Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di "officine culturali" e di "officine di teatro sociale" con caratteristiche di servizio per il territorio regionale", pubblicato sul BURL n.61 del 22 giugno 2021;
- g) presentate da enti ed organismi finanziati direttamente dal bilancio regionale per espressa disposizione di legge;
- h) presentate da Teatri Nazionali, Teatri di rilevante interesse culturale, Istituzioni Concertistico Orchestrali, Teatri di tradizione così come definiti dal D.M. n. 332 del 27 luglio 2017;
- i) inerenti progetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità indicati negli artt. 5 e 6.

In ogni altra ipotesi di irregolarità documentale, l'Amministrazione procederà, ove necessario, ad assegnare all'interessato apposito termine, comunque non superiore a 10 giorni, per la regolarizzazione. Decorso inutilmente il suddetto termine la domanda sarà dichiarata inammissibile.

Le richieste di regolarizzazione suddette, saranno trasmesse al richiedente attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi di quanto stabilito all'articolo 14.

Art. 11 Valutazione tecnica e concessione del contributo

Le domande ammesse a valutazione saranno esaminate da una Commissione formata da due Dirigenti della Direzione Regionale competente in materia di cultura, uno dei quali con funzioni di presidente, un componente esterno all'amministrazione esperto nel campo dello spettacolo dal vivo ed un funzionario della direzione regionale competente con funzioni di segretario. La Commissione è istituita successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande con Decreto del Direttore della Direzione Regionale competente in materia di cultura e dura in carica tre anni (2022-2024).

La Commissione procederà alla valutazione delle domande, indicandone il punteggio e proponendo il relativo contributo per l'annualità 2022, fino a esaurimento delle risorse indicate all'articolo 7 secondo l'ordine di graduatoria. All'ultimo soggetto finanziato il contributo è concesso solo ove pari a quello richiesto.

La Commissione di cui sopra valuta le domande disponendo di **100 punti** così distribuiti:

Elementi di valutazione	Punti	criteri	Punti
Profilo qualitativo del soggetto proponente	28	Esperienza relativa allo svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito dell'attività di residenza	20
		Esperienza di gestione di: a) progetti di interesse interregionale, nazionale, internazionale; b) progetti interdisciplinari/multidisciplinari; c) progetti rivolti ai giovani con specifiche azioni di scouting; d) progetti di formazione del pubblico	8
Profilo qualitativo delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo	10	Adeguatezza delle competenze delle figure professionali artistiche/tecniche/organizzative coinvolte	10
Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bandi aperti, azioni di scouting, scelta diretta	5	Coerenza tra le modalità di selezione individuate e gli obiettivi complessivi del progetto di residenza	5
Congruità dell'incidenza dei compensi degli artisti ospitati in residenza rispetto ai costi complessivi del progetto	8	Rapporto tra i compensi degli artisti in residenza e il costo totale del progetto	8
Articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di accompagnamento artistico	24	Coerenza del progetto di accompagnamento artistico degli artisti in residenza e chiarezza nella definizione degli obiettivi, del percorso e dei risultati attesi	10
		Esperienza del tutor-inteso come figura di accompagnamento artistico dell'artista in residenza- e coerenza del suo profilo rispetto alle azioni di accompagnamento previste	10
		Numero di residenze superiore al minimo ammissibile richiesto	4

Caratteristiche degli spazi a disposizione del progetto di residenza	5	Adeguatezza degli spazi rispetto al progetto	5
Restituzioni al pubblico e agli operatori del settore dei risultati delle attività (processi artistici, studi, produzioni) svolte in residenza ed attività di formazione del pubblico strettamente coerenti con il progetto di residenza	7	Azioni di restituzione agli operatori del settore e al pubblico (modalità e target) del progetto di residenza. Azioni di formazione e ampliamento del pubblico (modalità e target)	7
Programma di spettacoli in ospitalità strettamente coerente con il progetto di residenza	3	Coerenza tra il concept degli spettacoli ospitati ed il concept della residenza	3
Capacità di sviluppare azioni innovative con altri progetti di residenza e di sviluppare partenariati e reti progettuali per l'inserimento e l'accompagnamento degli artisti o delle compagnie in residenza nel contesto del sistema territoriale e nazionale dello spettacolo	8	Collaborazioni innovative con altri progetti di residenza. Partenariati e reti progettuali con soggetti/strutture del sistema territoriale e nazionale dello spettacolo per favorirvi l'inserimento degli artisti/compagnie ospitati in residenza	8
Reti, partenariati e progettualità internazionale	2	Partecipazione a reti, partenariati e a progetti internazionali nell'ambito del progetto di residenza	2

La valutazione del progetto tiene in considerazione il progetto triennale ed il programma annuale 2022.

Possono essere ammessi a contributo un numero massimo di 2 progetti che conseguano una valutazione **di almeno 60 punti**.

In ogni caso il contributo pubblico non può essere superiore a € **30.000**, non può superare l'80% dei costi ammissibili e non può in nessun caso eccedere il pareggio di bilancio.

Il contributo non potrà comunque essere assegnato ai soggetti che risultino ammessi a contributo, in qualità di componenti di Raggruppamento, anche in relazione all' "Avviso Pubblico per il sostegno a progetti per un Centro di Residenza in materia di spettacolo dal vivo"

nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per il triennio 2022-2024”.

Il Direttore della direzione regionale competente in materia di cultura, con successivo provvedimento approva la graduatoria dei progetti ammessi e valutati dalla Commissione sulla base dei punteggi assegnati, nonché l'assegnazione dei relativi contributi per l'annualità 2022, nell'ambito degli stanziamenti previsti.

L'elenco delle domande inammissibili e la graduatoria delle domande ammissibili saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Successivamente la struttura regionale competente invia ai soggetti ammessi a contributo una comunicazione che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale per l'accettazione del contributo. La mancata accettazione nei termini indicati nella suddetta comunicazione comporta la decadenza dal beneficio.

Ai sensi del presente avviso non possono essere sostenuti progetti che beneficiano di un ulteriore contributo regionale. Il beneficiario è tenuto ad optare, dandone comunicazione alle direzioni regionali competenti per materia, entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'attribuzione dell'ulteriore contributo. Decorso inutilmente il suddetto termine la mancata comunicazione equivale alla rinuncia al contributo concesso ai sensi del presente avviso, con conseguente decadenza dal beneficio.

Art. 12 Concessione dei contributi per le annualità 2023, 2024

I soggetti già beneficiari di contributo per l'annualità 2022, possono presentare domanda per le annualità 2023, 2024 ove in possesso dei seguenti requisiti:

- abbiano mantenuto i requisiti previsti dall'articolo 4;
- siano stati ammessi ai benefici per l'annualità 2023, per le domande da presentare nell'annualità 2024;
- abbiano presentato il rendiconto dell'annualità precedente entro i termini stabiliti dall'art. 15, e non siano incorsi in provvedimenti di decadenza e revoca o non abbiano espresso formale rinuncia al contributo assegnato, ai sensi del medesimo articolo.

La domanda deve essere presentata entro le **ore 23:59 del 28 febbraio** di ciascuna annualità, completa della seguente documentazione:

- a) istanza annuale (allegato A.1);
- b) scheda programma annuale di attività (allegato D);
- c) bilancio economico di previsione del programma annuale (allegato E);
- d) copia della marca da bollo annullata, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 642/1972 (per tutti i soggetti non esenti dall'imposta di bollo);
- e) fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante (*salvo il caso di utilizzo di firma digitale qualificata o avanzata ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 65 del D.lgs.82/2005, le quali esonerano dall'allegazione della fotocopia del documento d'identità*);

Nel bilancio il contributo pubblico richiesto non può comunque superare l'importo concesso per l'annualità 2022, in ogni caso lo stesso, non può superare il 80% dei costi ammissibili, e in nessun caso può eccedere il pareggio di bilancio.

Il programma ed il bilancio annuali dovranno risultare coerenti con il progetto triennale e rispondenti ai massimali di cui all'art. 11. Gli stessi dovranno, inoltre, garantire il rispetto dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente avviso, pena la non ammissione.

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente e completa della documentazione allegata sopraindicata deve essere **inviata obbligatoriamente ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: spettacolodalvivo@regione.lazio.legalmail.it** indicando in oggetto, oltre agli estremi dell'avviso pubblico di seguito riportati "*Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di individuali residenze per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. 15/2014, art. 3, comma 3, lettera a), per il triennio 2022-2024*", l'annualità di riferimento dell'istanza presentata.

In merito alla presentazione della domanda si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Avviso.

Con atto del Direttore Regionale competente in materia di cultura, saranno dichiarate inammissibili le domande:

- a) rientranti nei casi previsti dall'ultimo periodo dell'art. 9 (presentate con modalità diverse, oltre il termine o ad indirizzo diverso);
- b) con istanza non sottoscritta dall'interessato;
- c) che presentino totale assenza di uno o più documenti indicati al presente articolo;
- d) presentate da soggetti non in possesso dei requisiti indicati nel primo periodo del presente articolo;
- e) inerenti programmi e bilanci annuali privi dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente avviso.

In ogni altra ipotesi di irregolarità documentale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente avviso.

Ai fini dell'eventuale concessione del contributo per le annualità 2023 e 2024 l'Amministrazione procede come segue.

La Direzione regionale competente in materia di cultura, una volta definite le risorse effettivamente disponibili per le attività dell'annualità di riferimento ai sensi dell'articolo 7, sottopone all'esame della Commissione di cui all'art. 11, le domande ammesse a valutazione.

La commissione procede alla valutazione del programma annuale in base alla sua coerenza con il progetto triennale. Sono ammessi a contributo solo i programmi valutati coerenti, per i quali la Commissione propone il relativo contributo per l'annualità di riferimento.

Il Direttore della Direzione regionale competente in materia di cultura, con successivo provvedimento approva l'elenco dei progetti ammessi e l'assegnazione dei relativi contributi per le annualità di riferimento, nell'ambito degli stanziamenti previsti.

Non può essere concesso il contributo ai soggetti che prima dell'approvazione del provvedimento suindicato, siano incorsi in revoca o decadenza integrale del contributo assegnato nell'annualità precedente.

Gli elenchi delle domande inammissibili e dei progetti ammessi con l'assegnazione dei relativi contributi per le annualità di riferimento saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Successivamente la struttura regionale competente invia ai soggetti ammessi a contributo una comunicazione che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale per l'accettazione del contributo. La mancata accettazione nei termini indicati nella suddetta comunicazione comporta la decadenza dal beneficio.

Ai sensi del presente avviso non possono essere sostenuti progetti che beneficiano di un ulteriore contributo regionale. Il beneficiario è tenuto ad optare, dandone comunicazione alle direzioni regionali competenti per materia, entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'attribuzione dell'ulteriore contributo. Decorso inutilmente il suddetto termine la mancata comunicazione equivale alla rinuncia al contributo concesso ai sensi del presente avviso, con conseguente revoca dello stesso.

Art. 13 Modalità di erogazione del contributo

La liquidazione dei contributi avviene in due tranches:

A) I tranche del contributo annuale: compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio vigenti e a seguito di:

- a.1 presentazione, unicamente per l'annualità 2022, di fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura dell'importo dell'anticipazione, rilasciata da soggetti vigilati dalla Banca d'Italia o dai corrispondenti Organismi di vigilanza appartenenti all'Eurosistema; i costi sostenuti per la suddetta fideiussione possono essere inclusi nel bilancio di progetto nella quota destinata alle spese generali.
- a.2 presentazione del cronoprogramma definitivo del programma annuale di residenza;
- a.3 verifica della Regolarità Contributiva (DURC) del soggetto beneficiario del contributo.

B) II tranche del contributo annuale: a saldo e a conclusione dei rispettivi programmi annuali di attività, compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio vigenti ed a seguito di:

- b.1 presentazione di una dettagliata relazione sull'attività svolta, nonché del relativo rendiconto finanziario completo di tutti i titoli di spesa e di tutti i materiali pubblicitari, oltre alla documentazione fotografica o filmografica a dimostrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto;
- b.2 presentazione di copia dei contratti sottoscritti tra soggetto ospitante e artisti ospitati contenente gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli assicurativi, l'articolazione dei tempi di svolgimento;
- b.4 presentazione di certificato di Agibilità INPS ex ENPALS per i lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione;
- b. 5 verifica della Regolarità Contributiva (DURC).

In ogni caso l'erogazione delle somme a saldo avverrà a completamento delle procedure previste dall'Accordo di Programma 2022-2024 necessarie al trasferimento alla Regione da parte del MiC delle risorse previste e ad esito positivo delle verifiche svolte dall'Amministrazione e dal MiC in merito alla documentazione presentata per l'annualità di riferimento.

Art. 14 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari

I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione degli interventi entro i termini stabiliti dal presente avviso.

Con la firma apposta in calce all'Istanza il richiedente autorizza l'Amministrazione a trasmettere all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), indicata nella sezione anagrafica della scheda del soggetto proponente allegata all'istanza, le comunicazioni inerenti il procedimento. E' pertanto onere dell'istante garantire la funzionalità della suddetta casella di posta elettronica certificata, comunicando tempestivamente qualsiasi variazione o problema.

Con la firma apposta in calce all'istanza, ai relativi allegati e alla eventuale documentazione integrativa, il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a contributo.

Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Le attività ammesse a contributo dovranno essere realizzate entro e non oltre il **31 dicembre dell'annualità di riferimento.**

Art. 15 Modalità di rendicontazione, riduzioni, decadenze, revoche e rinunce

Il consuntivo annuale dell'attività svolta dovrà essere trasmesso, **pena la decadenza dal beneficio annuale assegnato e la revoca del contributo già concesso, obbligatoriamente ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: spettacolodalvivo@regione.lazio.legalmail.it entro e non oltre il 31 gennaio 2023 per l'annualità 2022, il 31 gennaio 2024 per l'annualità 2023 ed il 31 gennaio 2025 per l'annualità 2024**, con le modalità che verranno indicate dall'Amministrazione.

Solo per i pagamenti la scadenza della presentazione della documentazione che ne attesta l'avvenuta esecuzione e che pertanto perfeziona la rendicontazione è fissata **improrogabilmente al 30 aprile 2023** per l'annualità 2022, **al 30 aprile 2024**, per l'annualità 2023, **al 30 aprile 2025** per l'annualità 2023

La rendicontazione deve fare riferimento a spese direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute e pagate dal soggetto beneficiario del contributo, opportunamente documentate e tracciabili, riferite all'arco temporale del programma.

I titoli di spesa ammessi ai fini della rendicontazione sono esclusivamente fatture e ricevute fiscali intestate al beneficiario, conformi e quietanzate. **I titoli di spesa di importo superiore a € 500,00 devono essere corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento con mezzi tracciabili.** Sono comunque escluse dal pagamento in contanti le spese per il personale rientranti nell'ambito di applicazione della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 art. 1 commi 910 e seguenti.

Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto secondo gli schemi di cui all'allegato E, suddivisi in base alle spese ammissibili di cui all'art. 6 e nel rispetto dei massimali indicati; il bilancio dovrà inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi, gli altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit. Inoltre, dovrà mantenere il requisito

relativo alla soglia minima del costo complessivo di progetto di cui all'art. 6, pari ad € 35.000,00, pena la decadenza dal beneficio annuale assegnato e la revoca del contributo già concesso.

Il progetto attuato dovrà dimostrare il rispetto dei requisiti minimi di cui all'art. 5, pena la decadenza dal beneficio annuale assegnato e la revoca del contributo già erogato.

La verifica dell'Amministrazione sui consuntivi dell'attività svolta costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario.

Il contributo pubblico (statale e regionale) liquidabile a sostegno dei titolari delle Residenze, non potrà superare il deficit esposto in bilancio e, comunque, non potrà essere superiore all'80 per cento dei costi ammissibili del progetto regolarmente rendicontati. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da altre fonti private o pubbliche.

Qualsiasi eventuale modifica alle attività previste nel progetto ammesso a contributo, deve essere previamente autorizzata dall'Amministrazione. Ogni modifica non autorizzata comporterà la non riconoscibilità dei costi relativi alla parte del progetto variata.

Qualora le variazioni suddette comportino il venir meno dei requisiti richiesti negli artt. 5 e 6 del presente avviso, l'Amministrazione procederà a disporre la decadenza dal beneficio annuale assegnato con la eventuale revoca del contributo già concesso e conseguente recupero delle somme versate.

Fermo restando i limiti in precedenza indicati ed il mantenimento del requisito relativo alla soglia minima del costo complessivo di progetto, **l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo presenti uno scostamento nel totale delle spese ammissibili superiore al 20%.** La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20%, fermo restando il rispetto delle percentuali massime di finanziamento in precedenza indicate. In presenza di una variazione in diminuzione superiore al 50% tra i dati di bilancio preventivi e consuntivi, o in caso di documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, l'Amministrazione procederà a disporre la decadenza dal beneficio annuale assegnato e la revoca integrale del contributo concesso con il recupero delle somme eventualmente già versate.

L'Amministrazione procederà alla decadenza del beneficio annuale assegnato ed eventuale revoca del contributo già concesso anche nei casi:

- di mancata comunicazione dell'opzione di cui agli artt. 11 e 12;
- di mancata accettazione del contributo entro il termine indicato nella comunicazione prevista dagli artt. 11 e 12;
- più gravi di non ottemperanza degli obblighi di comunicazione ed informazione previsti dall'art. 16;
- di esito negativo delle attività di monitoraggio, ispezione e controllo di cui all'art. 17.

La decadenza e revoca disposte con riferimento alla seconda e terza annualità del progetto non comportano la restituzione dei contributi assegnati per le annualità precedenti.

La rinuncia al contributo annuale assegnato comporta i medesimi effetti della decadenza e revoca.

Considerata la condivisione dei progetti e dei contributi di Regione e MiC, l'Amministrazione potrà disporre la riduzione e la decadenza e revoca dei contributi, anche nel caso di analoghi provvedimenti disposti dal MiC.

Art. 16 Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali e dei risultati conseguiti

I beneficiari dei contributi sono tenuti a riportare su tutti i materiali di comunicazione e promozione, on line e cartacei, **il logo delle Residenze Artistiche di cui al portale www.residenzeartistiche.it, del MIC/Direzione Generale dello Spettacolo dal vivo insieme a quello della Regione Lazio (art. 20 L.R. n. 16 del 20 maggio 1996), completi di lettering.**

I beneficiari dei contributi sono inoltre tenuti a collaborare attivamente e a raccogliere e fornire tutte le informazioni che verranno richieste a fini informativi e/o statistici in itinere ed ex post secondo modalità, tempistiche e schemi uniformi che verranno comunicati dall'Amministrazione a seguito di specifici accordi che saranno realizzati in sede tecnica tra la Direzione Generale Spettacolo del MiC e il Coordinamento tecnico interregionale in materia di spettacolo, in applicazione di quanto previsto nell'Accordo di Programma triennale 2022-2024 per la fase di verifica e monitoraggio del Progetto interregionale.

Il mancato rispetto dei suddetti obblighi potrà comportare la riduzione del contributo e, nei casi più gravi, la revoca dello stesso.

I beneficiari sono altresì tenuti al rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma da 125 a 129 della Legge 4 agosto 2017 n. 124: “Adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza”.

Art. 17 Attività di monitoraggio, ispezione e controllo

La Regione si riserva il diritto di disporre in qualsiasi momento verifiche, anche a campione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per accertare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, riservandosi di revocare il contributo in caso di discordanza tra attività prevista e quella in corso di realizzazione.

In caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade da contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita, maggiorata degli interessi legali.

Inoltre, in attuazione dell'Articolo 3 dell'Accordo di programma interregionale triennale 2022-2024, le attività svolte saranno oggetto di report e monitoraggio in itinere ed ex post secondo modalità definite tra le Regioni aderenti all'Intesa ed il MiC.

Art. 18 Informativa ai sensi del Codice di protezione dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - di seguito RGPD), si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della citata normativa europea e di quella nazionale di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).

A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti:

- Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi

Garibaldi 7, 00145 Roma - PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it;

• Responsabile del Trattamento è LAZIOcrea S.p.A. (società in house e strumento operativo della Regione Lazio), designata dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD.

La informiamo, altresì, che in applicazione del predetto art. 28, par. 4) del RGPD i dati personali oggetto della presente informativa saranno trattati anche da un (sub) Responsabile del trattamento;

□ Responsabile della protezione dei dati (di seguito DPO), Dott. Vasile Diaconescu, PEC: dpo@regione.lazio.it tel: 063230983

I dati personali trattati sono quelli richiesti nell'Avviso pubblico che disciplina la concessione del contributo richiesto dall'interessato e nelle relativa modulistica, necessari alla identificazione del richiedente e degli ulteriori soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto presentato, nonché quelli, anche giudiziari, necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti ulteriormente previsti dalle disposizioni di legge applicabili ai fini della concessione ed erogazione del contributo pubblico. I dati personali trattati non includono i dati particolari di cui all'art. 9, paragrafo 1, del RGPD.

Il trattamento è necessario per la valutazione della domanda di contributo presentata dall'interessato e per la successiva concessione ed erogazione del contributo richiesto, nel rispetto dei requisiti stabiliti nell'Avviso pubblico e di quelli derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di concessione della erogazione pubblica. Pertanto il trattamento è fondato sulle basi giuridiche di cui alle lettere b), c) ed e) del paragrafo 1 dell'art. 6 del RGPD.

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- Concessione dei contributi, attuazione degli interventi ammessi a contributo regionale ed erogazione del contributo concesso;
- ulteriori finalità previste nell'Avviso pubblico o in altre disposizioni di leggi o regolamenti, statali o regionali, o da norme europee;
- esecuzione da parte della Regione Lazio dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, incluso l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e archiviazione sussistenti in capo alla Amministrazione Regionale.

Si informa che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura disciplinata dal presente Avviso pubblico o per l'erogazione del contributo concesso, inclusi dati inerenti la capacità giuridica e di agire, i poteri di rappresentanza legale posseduti, dati giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere raccolti presso autorità giudiziarie, camere di commercio, pubblici registri ecc..

Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati, senza attività di profilazione o processi decisionali automatizzati.

Il predetto trattamento è svolto da soggetti/addetti, dipendenti /collaboratori del titolare o del responsabile o subresponsabile del trattamento, ai quali sono state fornite le opportune istruzioni operative relativamente al trattamento dei dati personali, in particolare in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei dati stessi.

Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti, interni o esterni alla Regione Lazio, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di legge, o come necessaria per il perseguimento delle finalità in precedenza descritte, ovvero per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione Lazio. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere comunicati ad organi di vigilanza e controllo, ad autorità giudiziarie.

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario, salvo ciò non sia necessario per applicazione di specifiche disposizioni di legge.

La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di contributo. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per quest'Amministrazione di istruire la richiesta presentata e realizzare le finalità sopra indicate. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in esclusione dal procedimento e, nei casi previsti dalla legge, in sanzioni penali.

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD, fermo restando quanto in precedenza specificato in materia di conseguenze della mancata comunicazione dei dati, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD.

Le richieste dovranno essere trasmesse al Titolare del trattamento (anche per il tramite del DPO) agli indirizzi sopra menzionati.

L'interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che nel trattamento dei Suoi dati si sia verificata una violazione a quanto previsto dal RGPD, come previsto dall'art. 77 del medesimo Regolamento, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it

Art. 19 Regime di aiuto

Ai sensi di quanto disposto dal Programma Operativo Annuale degli Interventi 2022, al Cap. 3 "Regime di aiuti" gli interventi di cui al presente avviso non costituiscono aiuti di stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Art. 20 Informazioni sul procedimento

La struttura responsabile del procedimento è la Direzione Cultura e Lazio Creativo – Area Spettacolo dal Vivo.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessandra Reggi
e-mail: areggi@regione.lazio.it